



COMUNE DI FARIGLIANO
PROVINCIA DI CUNEO
POLIZIA LOCALE

AVVISO ALLA CITTADINANZA



NEVE



Si evidenziano di seguito alcune importanti precisazioni riguardo i doveri della cittadinanza in caso di nevicate che, in particolar modo nel centro abitato, creano inevitabilmente dei disagi.

Tali difficoltà potrebbero comunque essere gestite e ridimensionate fortemente se i cittadini adottassero un comportamento guidato dal comune senso civico e, soprattutto, rispettoso delle norme.

A questo riguardo si ricorda che sono in vigore le seguenti norme:

ORDINANZA NR.30 DEL 30/12/2014

- Nel periodo ricompreso tra il **15 NOVEMBRE** ed il **15 APRILE** di ogni anno, **durante le nevicate e nelle ventiquattro ore successive è imposto:**
- 1) **il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Vittorio Emanuele II° dall'intersezione con Vicolo Vittorio Veneto al n.c. 34;**
- 2) **Durante e/o terminate le nevicate, nelle restanti aree Comunali adibite a "Parcheggio", potranno essere apposti divieti di sosta con rimozione forzata temporanei, con preavviso di 48 ore,** al fine di eseguire lo sgombero dei cumuli di neve eventualmente depositati durante il ripristino della viabilità;

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 16: Sgombero neve

1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni. In assenza di marciapiede deve essere ripulita l'area antistante il fabbricato per almeno un metro di profondità e per l'intero fronte della proprietà;

2. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. **La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada pubblica o ad uso pubblico.**
5. La neve sgomberata dai cortili, tetti, balconi o strade private non può essere riversata sulla strada pubblica o ad uso pubblico
6. **La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 20,00 (p.m.r. € 50,00).**

CODICE DELLA STRADA

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI in periodo invernale e in caso di emergenza Neve



Con l'introduzione nella nostra normativa dell'art. 1 della Legge 120/2012, si è previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, **mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio**, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.

La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile.

Per effetto della nuova previsione normativa ed ai sensi dell'Art. 6, comma 4° lettera "e", **l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati** potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo mezzi antisdrucchiolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto.

L'ordinanza deve essere resa nota con il segnale Fig. II 87 - Art. 122 Reg. Codice della Strada che obbliga a circolare, dal punto di installazione, con catene da neve o pneumatici invernali.